

Delibera n° 1516

Estratto del processo verbale della seduta del
8 ottobre 2021

oggetto:

DL 73/2021, ART 27. MONITORAGGIO E PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA EROGARSI SENZA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA AGLI ASSISTITI DIMESSI A SEGUITO DI RICOVERO OSPEDALIERO, GUARITI DAL COVID-19.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il Decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n.106, recante «Misure urgenti emergenza COVID-19 per l'impresa, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», che:

- all'art. 27, comma 1), identifica un programma di monitoraggio e le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei livelli essenziali di assistenza, incluse nella tabella A, da erogarsi senza compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli assistiti dimessi a seguito di ricovero ospedaliero, guariti dal COVID-19;
- all'art. 27, comma 2), stabilisce la frequenza massima di erogazione delle prestazioni identificate nella suddetta tabella;
- all'art. 27, commi 3) e 4), dispone che le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano attivino programmi di monitoraggio per l'effettuazione di studi mirati dei dati raccolti;

Vista, altresì la tabella B allegata al Decreto Legge 25 maggio 2021, in base alla quale, per gli anni 2021-2023, il fondo previsto con l'art. 27, comma 5, viene ripartito tra le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, a copertura della mancata compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito;

Preso atto che con nota prot. 11534 del 04/06/2021, il Ministero della Salute individua il codice provvisorio "CV2123" da apporre alla prescrizione, valido su tutto il territorio nazionale e della durata temporale di anni due, conformemente alla sopra citata disposizione normativa, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle disposizioni del predetto articolo e garantire l'utilizzo della ricetta elettronica.;

Visto il documento tecnico del 1° luglio 2021 dell'Istituto Superiore della Sanità "Indicazioni ad Interim sui principi di gestione del Long-COVID", che detta gli indirizzi, in particolare, per:

- la gestione ed assistenza al Long COVID;
- gli elementi essenziali per il monitoraggio;
- le codifiche da utilizzare;

Considerata la necessità di una raccolta dati che permetta di definire studi mirati che permettano di programmare ed adottare interventi di tipo strutturale, anche al termine del periodo di copertura previsto dal DL 73/2021, si rende necessario prevedere l'obbligo di riportare nel campo quesito diagnostico il codice V12.04 "anamnesi personale di malattia da covid 19", per tutte le prescrizioni finalizzate ad approfondimenti necessari a seguito della suddetta patologia, anche nel caso in cui non venga utilizzato il codice di esenzione CV2123;

Rilevato che il protocollo sperimentale nazionale di follow up prevede l'utilizzo di prestazioni di specialistica ambulatoriale, attualmente vigenti, riferibili al DM 22 luglio 1996;

Richiamata la DGR n. 1680/2018 "DGR 2034/2015-Approvazione nuovo nomenclatore tariffario per la specialistica ambulatoriale della Regione Friuli Venezia Giulia", che approva il nuovo nomenclatore tariffario regionale della specialistica ambulatoriale;

Valutata la necessità, al fine di per attivare il programma di monitoraggio dedicato alla presa in carico dei pazienti COVID 19, di predisporre l'integrazione nel nomenclatore tariffario regionale della specialistica ambulatoriale della tabella A ministeriale con i codici di visita di controllo utilizzati;

Considerato, altresì, necessario inserire nell'anagrafica delle esenzioni il nuovo codice provvisorio nazionale CV2123, con allegato l'elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, senza compartecipazione alla spesa;

Ritenuto, pertanto di dover approvare il "Pacchetto prestazioni collegato al nuovo codice provvisorio di esenzione CV2123" allegato 1 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale);

Considerato che, al fine di dare immediata applicazione al D.L. 73/2021 e per poter garantire al maggior numero di pazienti in possesso dei requisiti previsti i benefici correlati alla nuova esenzione, è opportuno avviarne

l'esecuzione e la rendicontazione a decorrere dal 25/07/2021 giorno di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge sopra citato;

Precisato che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione trovano copertura nelle risorse stanziata a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e assegnate dallo Stato in relazione all'esenzione per specifiche prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza, ai soggetti dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19;

Dato atto che è stato istituito il capitolo 12500 "Finanziamento statale destinato a garantire specifiche prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza, ai soggetti dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19, senza compartecipazione alla spesa da parte degli interessati D.L. n.73/2021, Art. 27";

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. di garantire agli assistiti dimessi a seguito di ricovero ospedaliero, guariti dal COVID-19, le prestazioni di specialistica ambulatoriale, senza compartecipazione alla spesa, per un periodo di due anni, a decorrere dal 25 luglio 2021;
2. di approvare il documento "*Pacchetto prestazioni collegato al nuovo codice provvisorio di esenzione CV2123*", allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che il nuovo codice di esenzione provvisorio da utilizzarsi per l'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale specificatamente identificate è il CV2123;
4. di stabilire che tutte le prescrizioni finalizzate ad approfondimenti necessari a seguito della suddetta patologia, anche nel caso in cui non venga utilizzato il codice di esenzione CV2123, debbono riportare nel campo quesito diagnostico il codice V12.04 "*anamnesi personale di malattia da covid 19*";
5. di precisare che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione trovano copertura nelle risorse stanziata a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e assegnate dallo Stato in relazione all'esenzione per specifiche prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza, ai soggetti dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19;
6. di dare atto che il finanziamento statale verrà incamerato nel capitolo 12500 "Finanziamento statale destinato a garantire specifiche prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza, ai soggetti dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19, senza compartecipazione alla spesa da parte degli interessati D.L. n.73/2021, Art. 27".

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE